

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) QUARTA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SIMONETTA COTTERLI

Seduta del 08/01/2019

FATTO

Il ricorrente dichiara di aver disposto in data 21/11/17 un ordine di trasferimento avente ad oggetto più titoli, ordine recapitato il seguente 27/11/17. Dichiara che nonostante la presenza di una “cancellazione”, l’intermediario ha provveduto ad eseguire immediatamente l’ordine di trasferimento, includendo quello oggetto di cancellazione. Lamenta sul punto che data l’imminente “*plausibile scadenza*” del titolo (“si trattava di un certificato la cui osservazione sarebbe avvenuta il 04/12/17 e la quotazione del sottostante rendeva la scadenza del prodotto altamente probabile”) l’intermediario avrebbe dovuto meglio consigliare parte ricorrente in merito all’opportunità di conservare il titolo. Infatti, per effetto del trasferimento, il titolo è stato rimborsato “presso il nuovo intermediario” con ciò impedendo alla parte ricorrente di compensare il relativo ricavato con le minusvalenze maturate in corso d’anno “che hanno di fatto comportato il regolare addebito da parte del nuovo intermediario del Capital Gain nella cifra di € 785,20”. Sostiene che l’intermediario, con il proprio comportamento negligente, ha arrecato un danno in quanto “le minusvalenze non compensate saranno recuperabili solo entro la fine del 2019, pertanto il tentativo di portarle in deduzione comporterebbe la scelta di investimenti speculativi ad alto rischio”. Proposto reclamo con esito insoddisfacente, il ricorrente domanda “il pagamento del Capital Gain di € 785,20 addebitato dal nuovo intermediario, nonché il risarcimento dei danni per il presente incombente”.

Nelle controdeduzioni, l’intermediario, con riguardo agli elementi di fatto precisa che, diversamente da quanto indicato dal ricorrente, quest’ultimo ha presentato in data 20/11/2017 una richiesta di “Estinzione di deposito titoli” e non di trasferimento e che,

contestualmente, in pari data, ha disposto “la chiusura del conto corrente, confermando di fatto la [...] volontà di chiudere i rapporti bancari” con l’intermediario resistente.

In diritto rileva l’infondatezza della richiesta e il mancato assolvimento dell’onere della prova, dichiarando che la parte ricorrente formula la propria richiesta in modo non corretto già dal punto di vista lessicale: “il capital gain è costituito dalla differenza (positiva) tra il prezzo di rivendita di uno strumento finanziario e quello di precedente acquisto, sicché ove esistente, non può dar luogo ad alcun addebito”. Precisa che interpretando la richiesta in un senso che possa conservarle significato, la stessa deve intendersi come volta ad ottenere “la restituzione di quanto addebitato a titolo di imposta sostitutiva sul capital gain”, e che anche così interpretata, la richiesta è infondata in quanto parte resistente ha agito conformemente alle istruzioni impartite dalla parte ricorrente e desumibili dai seguenti elementi complessivi:

- contestualmente al trasferimento di “tutti i titoli in esso contenuti”, parte ricorrente chiedeva l’estinzione del dossier titoli n. **11” (e non è possibile estinguere un dossier senza trasferire tutti i titoli in esso contenuti);
- ove parte ricorrente avesse voluto escludere il trasferimento del titolo n. **JU2 non avrebbe dovuto includere il medesimo nell’elenco, atteso che la barratura dello stesso dall’elenco di titoli non ne preclude l’identificazione e si presta ad essere difficilmente interpretata come volontà di non trasferimento;
- la volontà di interrompere tutti i rapporti pendenti con la resistente si evince dalla richiesta di estinzione del conto corrente che la parte ha presentato in pari data (20/11/2017);
- in ogni caso, l’asserito trattamento fiscale di favore richiede in ordine logico la preliminare certificazione sulle minusvalenze, la quale a sua volta può essere emessa solo ove vi sia stata l’integrale estinzione del rapporto “vale a dire il trasferimento o la vendita di tutti gli strumenti contenuti nel dossier titoli”.

Ribadito che la richiesta di risarcimento danni non può essere accolta in quanto non risulta provato il danno asseritamente patito da parte ricorrente, né lo stesso può essere ritenuto *in re ipsa* (richiama precedenti di legittimità e arbitrali sul punto), chiede il rigetto della domanda di parte ricorrente per infondatezza e, in ogni caso, il rigetto della richiesta di risarcimento del danno.

Nel replicare alle controdeduzioni, la parte ricorrente ha preliminarmente rappresentato che nella gestione delle relazioni con la clientela, il comportamento tenuto dall’intermediario resistente è censurabile sotto diversi profili e non è giustificabile in ragione della volontà di interruzione dei rapporti di parte ricorrente. Infatti, la risposta al reclamo è pervenuta tardivamente (ben oltre i 90 giorni previsti dalla normativa) e solo dopo un sollecito telefonico del ricorrente ed inoltre nel liquidare le somme relative al dossier titoli, l’intermediario ha disposto due bonifici che ne duplicavano l’importo, intervenendo solo successivamente a revocare uno dei due.

Nel merito della questione controversa, osserva, poi quanto segue:

- la richiesta inoltrata in data 21/11/2017 è testualmente denominata “disposizione di trasferimento dal deposito di titoli in oggetto” e solo in seguito viene chiesta “la certificazione delle minusvalenze e l’estinzione del dossier”;
- è corretto il rilievo mosso dall’intermediario secondo cui la domanda deve essere intesa a richiedere non già il rimborso del “capital gain addebitato” bensì “dell’imposta sostitutiva relativa al capital gain” rilevando come l’improprietà terminologica sia sintomatica della circostanza che la parte non sia un investitore professionale;
- proprio in ragione del fatto che il cliente non è un cliente professionale, l’intermediario avrebbe dovuto richiedere chiarimenti in merito alla incongruenza rilevata;
- di aver ritenuto sufficiente la barratura posta sui titoli quale espressione della volontà di

non trasferirli “dando quasi per ovvio che proprio la scadenza così vicina avrebbe portato al naturale rimborso del titolo presso [la resistente] con la conseguente certificazione delle minusvalenze residue a seguito della compensazione, l’estinzione del dossier e la chiusura del conto”;

- dall’esame delle controdeduzioni pare che l’intermediario abbia stabilito come “primaria la volontà di estinguere il dossier”: aspetto che invece, come dallo stesso intermediario indicato, è “citata all’ultimo punto come conseguenza e non come prima espressa richiesta”;
- l’intermediario avrebbe potuto contattare i ricorrenti e chiedere chiarimenti, in ragione della barratura presente sulla disposizione di trasferimento: tale comportamento avrebbe certamente consentito di indagarne il significato (sebbene la prossimità nella scadenza del titolo già avrebbe potuto consentire di intuirne le finalità).

Da ultimo, ribadisce le richieste presentate nel ricorso e si rimette alla volontà dell’ABF nel determinare il *quantum* del danno risarcibile.

DIRITTO

Il ricorrente lamenta la non corretta esecuzione di un incarico di trasferimento titoli depositati presso l’intermediario resistente e chiede il risarcimento delle perdite conseguenti all’inesatta esecuzione.

Il Collegio, rilevato che il ricorrente lamenta un comportamento negligente dell’intermediario in relazione all’opportunità o meno di conservare un titolo, per ragioni legate all’applicazione della disciplina fiscale, tenuto conto dei limiti di competenza per materia del Collegio ABF, che precludono l’esame della convenienza dell’investimento e del relativo trattamento fiscale, precisato che parte ricorrente non ha in ogni caso provato il maggior valore che avrebbe ottenuto nel caso in cui l’intermediario avesse interpretato la disposizione nel senso sostenuto in contestazione.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA